



Presidenza del Consiglio dei Ministri

REGIONE CALABRIA

DCA n. 5 del 17/01/2024

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione tra la Regione Calabria e il Ministero della Difesa, Ispettorato generale della sanità militare, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n.131;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria, perfezionato tra il Ministro della salute, quello dell'Economia e delle Finanze e il Presidente p.t. della Regione Calabria, in data 17 dicembre 2009 e poi recepito con DGR n. 97 del 12 febbraio 2010;

VISTO l'articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'articolo 2, commi 80, 88 e 88 bis;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, con la quale il Dott. Roberto Occhiuto è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii., confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 23 dicembre 2021 con la quale si è integrato il mandato commissariale attribuito, con la deliberazione del 4 novembre 2021, che confermava il mandato commissariale del 27 novembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2022, con la quale il dott. Ernesto Esposito è stato nominato sub-commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 settembre 2023, con la quale l'ing. Iole Fantozzi è stata nominata ulteriore sub-commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, suddividendo i compiti con quelli attribuiti al Sub – commissario dott. Ernesto Esposito già in precedenza nominato;

PREMESSO che la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “*Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati*” prevede:

- all'art.1, quale obiettivo nazionale, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, “*la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità*”;
- all'art.7, comma 2, che “*le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori*”;
- all'art.11, comma 2, lettera e), che “*vengono curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 4*”, della legge medesima, successivamente disciplinate, dopo l'abrogazione del predetto articolo, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- all'art.23, comma 1, che le disposizioni della stessa legge n. 219/2005 si applichino anche al Servizio Trasfusionale Militare;

VISTI

1. il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva 2005/161/CE che applica la direttiva 2002/198/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi*”;
2. il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/198/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali*”;
3. il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “*Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti*”, che, all'art. 3, come sostituito dall'art. 2126 del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede che «*Il Ministero della salute, il Centro*

nazionale sangue, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il Ministero della difesa per il servizio trasfusionale di cui all'art. 205 del codice dell'ordinamento militare, sono le autorità competenti del rispetto dei requisiti di cui al presente decreto»;

4. il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”;
5. l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul documento concernente “*Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti*”, repertorio Atti n.149/CSR del 25/07/2012, recepito con DPGR n. 67 del 29/05/2013;
6. il decreto del Ministero della Difesa dell'11 luglio 2013, con il quale è stato riorganizzato il Servizio trasfusionale delle Forze armate, alla luce delle intervenute disposizioni nazionali in materia di servizi trasfusionali e del processo di riordino della sanità militare;
7. il Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 recante “*Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti*”;
8. l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome Rep. Atti n.61/CSR del 14/4/2016 concernente “*Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue*”;
9. il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero della Salute concernente “*Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*”;
10. l'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 29/CSR del 25 marzo 2021 concernente “*Aggiornamento e revisione dell'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010 (rep. atti n. 242/CSR) sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica*”, recepito con DCA n. 58 del 20.04.2021;
11. l'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 90/CSR del 17 giugno 2021 concernente “*l'Aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 2015 (Rep atti 168/CSR) in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni*”, recepito con DCA n. 128 del 06.10.2021;
12. il DPGR n. 58 del 26/6/2014 “*Approvazione progetto di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale regionale. Programma 13 Azione 2.5 P.O. 2013-2015*”;

13. il DCA n. 68 del 29/06/2015 *“Accreditamento Servizi Trasfusionali e Autorizzazione e Accreditamento Unità di Raccolta Associative - Attuazione DPGR n. 58 del 26/6/2014 "Approvazione progetto di riorganizzazione del Sistema Trasfusionale regionale" - Programma 13 - Azione 2.5 - P.O. 2013-2015”*;
14. il DCA n.120/2023 *“Programmazione autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2023”*;

CONSIDERATO che

- l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, ivi compresi i medicinali plasmaderivati, costituisce, ai sensi della legge n. 219/2005, uno degli obiettivi prioritari per il Sistema Trasfusionale regionale, finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità dei prodotti trasfusionali necessari per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» dispone:
 - al comma 1, che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
 - al comma 2, che nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorità militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili;
 - al comma 3, che il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue;
 - al comma 4, che, per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute;
 - al comma 5, che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti; al comma 6, che le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale delle Forze armate sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare;

- il decreto 31 dicembre 2018 del Ministero della Salute “*Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*” ha approvato lo schema tipo di convenzione tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano ed il Ministero della difesa, che regola i rapporti tra i Servizi trasfusionali militari e le strutture del Sistema trasfusionale nazionale, ovvero le Strutture regionali di coordinamento (SRC), i Servizi trasfusionali (ST) e le Unità di raccolta associative (UdR), per lo svolgimento delle attività di cui alla legge 21 ottobre 2005, n. 219, di comune interesse;
- il Dipartimento Salute e Welfare, in data 12 febbraio 2020, ha provveduto alla stipula della convenzione con il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, secondo il predetto schema di convenzione, al fine di perseguire, quale obiettivo regionale, il raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- con il DCA n. 55 del 25/02/2020 “*Preso d’atto convenzione stipulata tra il Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, ai sensi del Decreto 31 dicembre 2018 del Ministero della Salute "Schema-tipo di convenzione tra regioni, province autonome e Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 205, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"* è stato preso atto della convenzione stipulata;
- la convenzione ha validità triennale e pertanto è allo stato scaduta;

CONSIDERATO che grazie alla predetta convenzione,

- è stato possibile effettuare attività di promozione della donazione e di raccolta sangue all’interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA) presenti nel territorio regionale, con l’ausilio delle autoemoteche delle Associazioni dei donatori di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario Regionale, previa richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue da parte degli Enti Associativi e pianificazione con i comandi/enti interessati;
- tale attività ha contribuito all’autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti, riuscendo a contrastare la riduzione della raccolta di sangue, soprattutto nei periodi critici, e ad aumentare la raccolta di plasma al fine di garantire una maggiore disponibilità di medicinali plasmaderivati salva-vita;

RITENUTO pertanto necessario e strategico, sulla base della programmazione regionale, rinnovare la convenzione con il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, al fine di:

- poter effettuare tra i militari attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione di sangue e diffondere la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
- promuovere la conseguente attività di raccolta presso enti/comandi militari della Regione, da parte dei donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, a favore delle strutture trasfusionali del Servizio sanitario regionale, per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti;

RITENUTO altresì di stabilire che la suddetta convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione e che, sei mesi prima della scadenza prevista, le parti possono definirne il rinnovo, sulla base della programmazione regionale;

VISTO il supporto consulenziale reso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale, a mente del comma 5-bis, art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 ed acquisito al prot. del

Tutto ciò premesso da valere come parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente decreto, il Commissario ad acta, dott. Roberto Occhiuto;

D E C R E T A

DI RITENERE quanto riportato tra i considerata parte integrante, inscindibile, sostanziale e motivazionale del presente provvedimento;

DI RINNOVARE la convenzione con il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, il cui schema tipo è stato approvato con DM 31 dicembre 2018, al fine di:

- poter effettuare tra i militari attività di promozione e sensibilizzazione alla donazione di sangue e diffondere la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
- promuovere la conseguente attività di raccolta presso enti/comandi militari della Regione, da parte dei donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, a favore delle strutture trasfusionali del Servizio sanitario regionale, per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale di sangue ed emocomponenti;

DI STABILIRE che la suddetta convenzione avrà durata triennale dalla data di sottoscrizione, e che, sei mesi prima della scadenza prevista, le parti possono definirne il rinnovo, sulla base della programmazione regionale;

DI DEMANDARE al Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare la sottoscrizione della convenzione, allegata al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il cui schema tipo è stato approvato dal D.M. del 31 dicembre 2018;

DI INVIARE il presente decreto, ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze, attraverso l'apposito sistema documentale "Piani di Rientro";

DI DARE MANDATO al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Salute e Welfare per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria, ai sensi della legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Sub Commissario

f.to Ing. Iole Fantozzi

Il Sub Commissario

f.to Dott. Ernesto Esposito

Il Commissario ad acta

f.to Dott. Roberto Occhiuto

Dipartimento “Salute e Welfare”

Settore n. 5 “Assistenza ospedaliera e Sistemi alternativi al ricovero”

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Liliana Rizzo

Il Dirigente Generale

f.to Dott. Tommaso Calabrò

(Allegato 1-art. 1)

Allegato 1

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

TRA

Il Ministero della difesa, Ispettorato generale della sanità militare, nella persona del

E

La Regione....., nella persona del....., l'anno 2023, addì.....in lettere) del mese diin (città), nella sede

Premesso:

1. che la legge 21 ottobre 2005, n. 219:

- a) all'art. 1 stabilisce quale obiettivo nazionale il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
- b) all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 7, individua, tra i livelli essenziali di assistenza, la collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonché per gli interventi in caso di calamità;
- c) all'art. 11, comma 2, lettera d), prevede che a livello regionale vengano curati i rapporti con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle frazioni plasmatiche, nell'ambito di apposite convenzioni disciplinate, dopo l'abrogazione dell'art. 24 della medesima legge, dall'art. 205, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2010;
- d) all'art. 23, prevede che le disposizioni della legge si applichino anche al servizio trasfusionale militare;

2. che il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'art. 205:

- a) al comma 1, prevede che le Forze armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze della legge 21 ottobre 2005, n. 219;
- b) al comma 5, prevede che il Ministero della difesa è l'autorità responsabile, relativamente al servizio trasfusionale, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti;

3. che il decreto del Ministro della difesa 11 luglio 2013:

- a) all'art. 1, ha articolato il Servizio trasfusionale militare:

- nell'Ufficio di direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare, presso l'Ispettorato generale della sanità militare dell'area tecnico operativa del Ministero della difesa;
 - nel Dipartimento di immunoematologia e medicina trasfusionale militare presso il Policlinico militare di Roma;
 - nella Sezione trasfusionale militare del Dipartimento militare di medicina legale di La Spezia;
- b) nella Sezione trasfusionale militare del Centro ospedaliero militare di Taranto;
- c) all'art. 2, ha stabilito che le finalità del Servizio trasfusionale militare sono:
- raggiungere e mantenere la completa autonomia delle Forze armate in campo trasfusionale;
 - apportare un significativo contributo anche nel settore trasfusionale del Servizio sanitario nazionale;
 - promuovere, nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, la cultura della donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti, nonché di cellule staminali emopoietiche midollari e di sangue periferico, tra i militari e il personale civile della Difesa;
 - cooperare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessità trasfusionali per le situazioni di emergenza/urgenza, il mantenimento di adeguate scorte di sangue e di emoderivati;
- d) all'art. 3, ha stabilito che l'Ispettorato generale della sanità militare esercita le funzioni di collegamento con il Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ed esercita, nell'ambito del Servizio trasfusionale militare, le funzioni di pianificazione, organizzazione e supporto tecnico-amministrativo, compensazione e coordinamento che la legge n. 219 del 2005 attribuisce, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali; in particolare, esso cura diverse attività tra cui: la rotazione delle scorte trasfusionali entro la loro data di scadenza, favorendone l'utilizzazione presso le strutture del Servizio sanitario nazionale; la stipula delle convenzioni con le regioni per disciplinare le modalità delle donazioni di sangue da parte dei volontari militari a favore di strutture trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, nonché con i Centri di produzione di emoderivati per la trasformazione del plasma raccolto dalle strutture trasfusionali militari; lo scambio di emocomponenti o di frazioni plasmatiche per assicurare alle Forze armate la fornitura di emocomponenti, laddove il Servizio trasfusionale militare non abbia sufficiente disponibilità;

Si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

1. Le attività trasfusionali oggetto della convenzione sono:

- a) promozione della donazione e formazione;
- b) raccolta sangue ed emocomponenti con le autoemoteche delle Associazioni dei donatori di sangue operanti sul territorio, autorizzate ed accreditate con il Sistema Sanitario della Regione Calabria;
- c) scambio di emocomponenti;

Art. 2.

Obblighi delle parti

1. Gli obblighi delle parti sono declinati, in relazione alle attività oggetto della convenzione, secondo le indicazioni di cui alle lettere A e B, del testo della convenzione medesima senza necessità di allegare specifico disciplinare.

A. Promozione della donazione e formazione.

- a) L'Ispettorato generale della sanità militare (IGESAN) collabora con la Struttura Regionale di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC Regione Calabria) e per il suo tramite con le Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, nell'ambito della programmazione regionale, per definire gli strumenti idonei a:
 - diffondere tra i militari la cultura della solidarietà e della sicurezza della donazione di sangue;
 - promuovere la donazione volontaria, periodica, anonima, gratuita e responsabile di sangue, dei suoi componenti e di sangue cordonale.
- b) Vengono predisposte tutte le iniziative atte a favorire l'aggiornamento tecnico e professionale degli operatori del settore, anche mediante scambi di esperienze e l'istituzione di specifici corsi, ivi compresi i corsi di formazione e aggiornamento, al fine del mantenimento delle competenze per i valutatori del sistema trasfusionale italiano.
- c) L'attività di promozione all'interno delle caserme delle Forze armate (FF.AA.) può essere effettuata secondo l'iter procedurale descritto per la raccolta, di cui al punto B) del presente articolo.

B. Raccolta sangue ed emocomponenti.

- a) La raccolta del sangue e degli emocomponenti presso enti/comandi militari, dai donatori volontari appartenenti al Ministero della difesa, può essere effettuata anche da Strutture trasfusionali (Servizi trasfusionali – ST e Unità di raccolta – UdR) del Servizio sanitario della Regione Calabria, esclusivamente con l'ausilio di autoemoteche autorizzate ed accreditate.
- b) L'attività concordata viene effettuata secondo le modalità di seguito indicate.
 - La richiesta di autorizzazione alla raccolta di sangue ed emocomponenti presso le caserme delle FF.AA., da parte degli Enti Associativi, previa pianificazione con i comandi/enti interessati:
 - deve essere inoltrata al Servizio Trasfusionale di riferimento (ST) delle unità di raccolta associative, che provvederà ad inoltrarla direttamente ed esclusivamente alla Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Regione Calabria, che a sua volta provvederà ad inoltrarla all'Ufficio di Direzione e coordinamento del Servizio trasfusionale militare (UDCSTM) dell'IGESAN per la specifica

autorizzazione. Non sono prese in esame richieste inviate direttamente all'UDCSTM;

- deve essere inviata, mediante la scheda di cui all'allegato A alla presente convenzione, un mese prima dalla data stabilita per la raccolta. La programmazione delle raccolte non può essere superiore a tre mesi.

- L'autorizzazione:

- è rilasciata dall'UDCSTM ed inoltrata direttamente ai comandanti degli enti/comandi militari interessati ed alla SRC Regione Calabria, che provvede a darne comunicazione al Servizio Trasfusionale di riferimento e all'Unità di Raccolta Associativa che ha fatto richiesta, nonché al Presidente/Coordinatore Regionale dell'Associazione/Federazione interessata;

Acquisita l'autorizzazione, il responsabile dell'Unità di Raccolta interessata contatta direttamente gli enti/comandi militari interessati per la definizione dell'attività di raccolta, mediante autoemoteca.

Le Strutture trasfusionali (ST e UdR) inviano all'UDCSTM (all'indirizzo e-mail stamadifesa@smd.difesa.it) e alla SRC Regione Calabria, la scheda attività di cui all'allegato B alla presente convenzione, al termine della raccolta.

- c) L'inosservanza delle procedure descritte comporta: la revoca e/o la non concessione di nuova autorizzazione alle strutture trasfusionali interessate.

Art. 3.

Quota riservata

1. La regione Calabria, per il tramite della SRC, qualora venga effettuata la raccolta presso enti/comandi delle Forze armate, riserva una quantità pari al 15% di unità di emazie concentrate, prelevate da donatori militari e validate, da mettere a disposizione per le necessità del Servizio trasfusionale militare per il trimestre successivo alla raccolta stessa. La quantità di emocomponenti da mettere a disposizione è determinata sulla base delle schede trasmesse trimestralmente, di cui all'art. 2.
2. Le unità di cui al comma 1 vengono messe a disposizione dal Servizio Trasfusionale che ha coordinato la raccolta.

Art. 4.

Valorizzazioni

1. Nessun compenso economico è dovuto da alcuna delle parti per le iniziative e le attività previste dalla convenzione, ivi compreso lo scambio di emocomponenti.

Art. 5.

Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio ed il controllo dell'applicazione della presente convenzione sono esercitati dall'IGESAN e dalla SRC, secondo modalità stabilite in forma congiunta con apposito atto.

Art. 6.

Durata

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima della scadenza prevista, le parti ne possono definire il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.

..... li'

Per il Ministero della difesa

.....

Per la Regione

.....